

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/11/2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Renata MERISIO)
F.to Renata MERISIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Benedetto PASSARELLO)
F.to Benedetto PASSARELLO

IL SINDACO
(PierLuigi DE VITA)
F.to PierLuigi DE VITA

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Chiunque occupa o detiene locali o aree scoperte, a qualunque uso adibito, situati nel territorio di Fornovo San Giovanni deve corrispondere al Comune una tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, servizio gestito dal Comune medesimo in regime di privativa. Sono responsabili in solido dell'obbligazione tributaria i componenti del nucleo familiare o coloro che usano in comune i locali o le aree.

1.BIS

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per

RIFIUTI URBANI

sono rifiuti urbani:

1. Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione o da altri insediamenti civili in genere
2. Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani a norma dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97
3. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette all'uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
4. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
5. Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli elencati alle lettere 2) 3) e 4)

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

1. Rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali, industriali, da attività di servizio, da ospedali, case di cura ed affini che non siano assimilati a quelli urbani dal presente regolamento
2. materiali provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni,
3. rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalle attività di depurazione e trattamenti delle acque
4. macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete
5. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

Sono rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

I rifiuti previsti al punto 1.1.1. della delibera interministeriale 27.07.1984, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallets
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelli e simil pelle
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimenti purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili)
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni a defluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, dei rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29.05.1974 n. 256, D.P.R. 24.11.1981 n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per natura, o per il particolare uso per il quale sono stabilmente destinati o perché si trovano in condizioni obiettive di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione. La effettiva esistenza di tali circostanze è effettuata dal funzionario responsabile.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa :

a - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per l'effetto di leggi, regolamento, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;

b - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle leggi vigenti.

4. Per l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte situati all'interno del perimetro in cui è attivato il servizio, ai sensi del regolamento di nettezza urbana, la tassa annuale è determinata moltiplicando la superficie complessiva, espressa in mq., dei locali o delle aree scoperte per la tariffa ordinaria al mq. propria della categoria o sottocategoria di uso alla quale appartengono i locali o le aree scoperte, salvo le agevolazioni, le riduzioni o le esenzioni previste dai successivi articoli.

5. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è commisurata in base alla tariffa ordinaria anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

6. Per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte esterni alla zona di effettuazione del servizio la tassa è determinata in base a tariffa propria della categoria o sottocategoria di uso ridotta del 60%

7. In caso di mancato svolgimento del servizio o in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, la tassa è commisurata sulla base della tariffa ordinaria ridotta del 60%.

Art. 2 - Criteri per la determinazione delle categorie di uso e delle tariffe

1. Le categorie e le sottocategorie sono determinate per omogeneità sulla base della capacità quantitativa e qualitativa media ordinaria di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili per il tipo di uso.
2. La determinazione delle tariffe per categoria o sottocategoria omogenea è effettuata secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti minimo e massimo stabilito dalla legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora un medesimo locale sia destinato ad usi appartenenti a categorie diverse e risulti impossibile o estremamente difficoltoso determinare o accertare con esattezza suddividere le superfici di ogni singola categoria, si applica la tariffa della categoria di uso predominante. Qualora risulti impossibile determinare o accertare la predominanza di una categoria di uso si applica la tariffa media unitaria.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui viene svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Qualora il locale o l'area soggetta a tassa non rientri in alcuna delle categorie previste, si applica la tariffa propria della categoria assimilabile per quantità e qualità di rifiuti producibili.
6. La tariffa per la categoria 1 e 7 di cui al successivo articolo 17 è commisurata ad una parte fissa (che riguarda le metrature dei locali) ed a una parte variabile (che riguarda il numero dei componenti il nucleo familiare).

Art. 3 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno della cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero di ufficio.
3. Per quanto riguarda le Categorie 1 e 7 l'incidenza sul calcolo della tassa della variazione del numero dei componenti del nucleo familiare decorre dall'anno solare successivo; la variazione è effettuata d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche.

Art. 4- Superficie tassabile

1. La superficie tassabile è determinata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte con arrotondamento delle frazioni per eccesso se pari o superiori a mezzo metro quadrato o per difetto se inferiore.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti tossici, nocivi, o speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Ove risulti impossibile o estremamente difficoltoso determinare o accertare o non sia indicato nella denuncia con esattezza la superficie tassabile e quella non tassabile, per

le seguenti attività produttive di rifiuti tossici, nocivi o speciali, la superficie tassabile è determinata riducendo la superficie complessiva dei locali e delle aree ove l'attività viene svolta della riduzione percentuale accanto indicata:

Attività	percentuale di riduzione
autofficine	90%
falegnameria	90%
autocarrozzerie	80%
gommisti	70%
elettrauto	90%
distributore di carburante	90%
rosticcerie	10%
autolavaggi	90%

2. Sono esclusi dalla tassazione balconi, orti, giardini e cortili.
3. Sono computate a tariffa intera le aree scoperte ove si svolgono attività produttive. Le altre aree scoperte di pertinenza sono escluse dall'applicazione della tariffa.

Art 5 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'occupazione o la detenzione di locali od aree pubbliche. o di uso pubblico con o senza autorizzazione o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per un periodo inferiore a sei mesi è dovuta una tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa ordinaria rapportata a giorno della categoria corrispondente o assimilabile per quantità e qualità di rifiuti prodotti maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo della denuncia è assolto mediante versamento contestuale della tassa per l'occupazione suolo pubblico o in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto.
4. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulta versata al momento dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in quanto compatibili disciplinanti la tassa ordinaria di smaltimento.
6. Qualora, in base a convenzione con l'ente, l'occupante di cui al 1° comma provvede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti a proprie cure e spese, ha diritto alla esenzione della tassa.

Art. 6 - Esenzioni

1. Edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto.

Art. 7 - Riduzioni

2. I contribuenti che svolgono attività di compostaggio del rifiuto umido a seguito dei corsi promossi dal Comune di Fornovo San Giovanni, hanno diritto ad una riduzione della tariffa base per mq. La riduzione tariffaria si rende applicabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno partecipato al corso e comunque il contribuente è tenuto a farne richiesta entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Art. 8

1. Le minori entrate derivanti dalle esenzioni e riduzioni di cui agli articoli 7 e 8 vengono coperte da risorse, diverse dai proventi della tassa in oggetto, iscritte nel bilancio di previsione.

Art. 9 - Denuncia

1. I soggetti di cui all'art. 1 presentano al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di Forno San Giovanni. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ogni variazione relative a locali o aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto o associazione, società, ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio della occupazione o detenzione.
4. La denuncia è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nei casi di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando in caso di omesso invito l'obbligo della denuncia a carico dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1.

Art. 10 - Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede a emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 3 comma 1, avviso in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia deve essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali o aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 11 - Riscossione

1. L'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui

all'art. precedente, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali, ovvero con scadenze successive in ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, Il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte dell'ufficio tributi del Comune, gli artt. 11, 12 escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19 secondo comma, 20 secondo comma, 21 secondo comma, 23, 24 esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29 30, 31, 42 del DPR n. 602/73.
5. Si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni del DPR 602/73 e del DPR n. 43/88.
6. Si applica l'art. 298 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 12 - Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti compresi le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al primo comma nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio tributi o il personale incaricato al Sindaco, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione e della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C..

Art. 13 - Funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa e gli altri compiti previsti dal presente regolamento; il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e gli sgravi.

Art. 14 - Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quello stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la decisione della commissione provinciale, il funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto, ai sensi dell'art. 3 comma 2, è disposto dal funzionario responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entri sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal funzionario responsabile entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 15 – Sanzioni

1. Si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 18/12/1998 e comunque alle Disposizioni di Legge vigenti.

Art 16 – Categorie

Agli effetti della determinazione della tassa i locali e le aree oggetto della tassazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat	Descrizione
1	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione compresi i solai, i locali sgombero, i ripostigli, i garage e le cantine di pertinenza dell'abitazione.
2	Locali destinati ad uffici privati, studi professionali e simili compresi gli Istituti di Credito.
3	Locali destinati a negozi o botteghe, ad uso commerciale o artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli a distributori di carburante.
4	Locali destinati, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti e aree adibite a sale da ballo all'aperto;
5	Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per biliardi e simili, aree adibite a campeggio.
6	Case coloniche e case sparse fuori dall'area di raccolta
7	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione compresi i solai, i locali sgombero, i ripostigli, i garage e le cantine di pertinenza dell'abitazione che effettuano attività di compostaggio
8	Insediamenti industriali e artigianali compresi i magazzini, i depositi, rimesse, spogliatoi ecc..
9	Mobilifici, Arredamenti (locali vendita, esposizione e magazzini/depositi).
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ospedali e Istituti di cura non operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionali, Pubblici e Privati, per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell'art. 14 - comma I° - del D.P.R. 915/82. ▪ Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza.
11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazioni ed istituzioni varie a prevalente scopo sociale. ▪ Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, biblioteche. ▪ Uffici Comunali, Postali e Locali di Proprietà comunale. ▪ Oratori ▪ Sale per convegno, teatri, cinematografi

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio e le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. non devono essere indicate nella denuncia relativa agli anni 94 e 95.

Art. 17 - Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni gestito in regime di privativa dal Comune nè essere inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 61, 1° comma, del D.L.vo n. 507/93.
2. Il costo di esercizio è determinato secondo i criteri fissati dal 2° e 3° comma dell'art. 61 del D.L.vo n. 507/93.
3. Per gli anni 94 e 95, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma n.3) del DPR 10 settembre 1982 n. 915.